



Comune di Sciolze

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34

OGGETTO:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICONOSCIMENTO
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|--------------------------------------|----------|
| 1. MOSSETTO GABRIELLA - Presidente | Sì |
| 2. MONCALVO VITTORIO - Vice Sindaco | Sì |
| 3. BALDISSONE GABRIELE - Consigliere | Sì |
| 4. FIORASO MATTIA - Consigliere | Sì |
| 5. CHIAPPINO MELISSA - Consigliere | Giust. |
| 6. JULITA AMBRA - Consigliere | Sì |
| 7. MINNITI CATERINA - Consigliere | Sì |
| 8. RUFFINO MARCO - Consigliere | Sì |
| 9. VENTURI KATIA - Consigliere | Giust. |
| 10. CAUDANO ALFIO - Consigliere | Sì |
| 11. CAGNO ALESSANDRA - Consigliere | Sì |
| Totali Presenti: | 9 |
| Totali Assenti: | 2 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MARTA DR. PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MOSSETTO GABRIELLA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICONOSCIMENTO PARTECIPAZIONE POSSEDEUTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede nella lettura della delibera.

Si segnala al Consiglio che per mero errore materiale, nell'oggetto della delibera è stata indicata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, Dlgs 175/2016, anziché la revisione periodica di cui l'art. 20 175/2016, come peraltro, indicato chiaramente nel testo della delibera.

Si procede alla votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti: 9

Votanti: 7

Astenuti: 2 (RUFFINO, CAGNO)

Favorevoli: 7

Contrari: 0

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la proposta di delibera formulata dalla giunta comunale che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: 9

Votanti: 7

Astenuti: 2 (RUFFINO, CAGNO)

Favorevoli: 7

Contrari: 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICONOSCIMENTO PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2015 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 03 del 23/02/2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/09/2017

Tenuto conto che il suddetto piano, così come approvato in sede di revisione straordinaria non ha comportato la necessità di alcuna azione da parte dell'Amministrazione in quanto era previsto il mantenimento di ogni

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che risulta discriminante e di estrema importanza identificare il concetto di "società a controllo pubblico" e che tale definizione nel tempo ha subito diverse autorevoli interpretazioni ivi riportate:

con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha inteso il concetto di controllo pubblico con quanto definito all'art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall'articolo 11 – quater del d.lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che "sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione

delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette, "quotate" e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico".

con propria nota interpretativa delle scorso 15 febbraio 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso “che il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse” rilevando altresì un'ulteriore “ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”

con propria deliberazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso approvare delle “Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” che vanno ad identificare al punto 4.2 cosa si debba intendere per società a controllo pubblico identificando un concetto di “controllo solitario” e un concetto di “controllo congiunto” declinando nei seguenti quattro aspetti:

“controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società”.

Inteso che:

- il Comune di Sciolze non rientra in alcuna fattispecie di “controllo solitario” mentre è palese che in ogni società si trovi a partecipare con un controllo a natura congiunta;
- l'esercizio di detto controllo, ai fini della adozione degli atti richiesti dal richiamato articolo 20 del TUSP, su esplicita formulazione di dette linee guida, deve fondarsi su “modalità di coordinamento formalizzato ad esempio in conferenze di servizi atte a determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare da rendere nota agli organi societari”;

Considerato, per quanto sin ora palesato che la ricognizione delle società partecipate dall'ente locale oggi si possa fattivamente concretizzare solo per le partecipazioni di primo livello;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “

Considerato che la relazione di cui all'allegato A prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Preso atto della nota della SMAT SPA del 17.12.2018 che si allega in copia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto cognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in

ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, non essendovi una variazione dell'assetto partecipativo nelle proprie quote societarie la presente deliberazione non necessita dell'acquisizione del parere espresso dall'Organo di revisione,

Con voti

DELIBERA

- Di approvare l'allegato A alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016”;
- di procedere all'invio delle risultanze della cognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- con separato voto, reso in forma palese che ha dato il seguente esito:
consiglieri presenti:
consiglieri votanti:
consiglieri astenuti:
voti favorevoli:
voti contrari:
di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
MOSSETTO GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
MARTA DR. PAOLO

=====